



RACCOMANDATA

Lodevole
Autorità federale di Vigilanza
sui Mercati Finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
3003 BERNA

Lugano, 16 marzo 2011

Concerne: Regole di distribuzione dei prodotti finanziari
- Indagine conoscitiva

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Vostro <<Rapporto FINMA Distribuzione di prodotti finanziari 2010>> di data 10 novembre 2010, con il quale lanciate un dibattito pubblico, con un termine scadente il 15 aprile 2011, per l'inoltro di eventuali osservazioni.

Da parte nostra, quale Organismo di autodisciplina ai sensi dell'art. 24 seg. LRD, desideriamo qui non addentrarci in una disamina puntuale del progetto intersettoriale <<Regole di distribuzione>>, bensì limitare la nostra presa di posizione al seguente aspetto di natura operativa e di controllo.

Abbiamo preso atto delle lacune da Voi evidenziate nel Rapporto in punto alle vigenti regolamentazioni in materia di prodotti, condotta e distribuzione, ma anche di trasparenza, informazione e remunerazione nei confronti della clientela da parte in particolare di alcune tipologie di operatori finanziari. Tra le varie misure regolamentative da Voi ipotizzate per fare fronte a questa situazione giudicata insoddisfacente e poste sul tavolo di discussione, vi è l'introduzione di regole di condotta e di un obbligo di registrazione per operatori finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale.

Il nostro OAD, nel corso del 2009, si è munito di una regolazione propria in tema di norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale, volta a quei gestori patrimoniali nostri affiliati interessati a sottoporsi volontariamente ed in maniera vincolante ex



art. 6 cpv. 2 lett. b OICol alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale da Voi riconosciute come standard minimi.

A fare tempo dal riconoscimento della nostra regolamentazione da parte vostra il nostro OAD opera quindi attivamente nel campo di applicazione dei predetti "standard minimi", verificando i presupposti per l'assoggettamento agli stessi, ma soprattutto operando, su propria responsabilità, la verifica puntuale del rispetto delle norme di comportamento da parte degli affiliati che vi si sono sottoposti, rispettivamente sanzionandone le violazioni.


In questa ottica, tenuto conto del fatto che già oggi adempiamo a compiti di verifica e supervisione di una parte di gestori patrimoniali, che segnatamente operano nel capo degli investimenti collettivi di capitale senza un'autorizzazione FINMA ai sensi degli art. 13 e seg. LICol, riteniamo che potrebbe essere senz'altro di interesse impostare in maniera analoga l'introduzione di regole di condotta e obbligo di registrazione anche per quegli operatori finanziari ad oggi non sottoposti a vigilanza prudenziale.

Questa delega ad organizzazioni settoriali in analogia con l'impostazione già adottata nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, oltre a comportare un implicito sgravio dei Vostri compiti, avrebbe altresì l'indubbio pregio di favorire un'armonizzazione ottimale delle regole di condotta per l'insieme del settore della gestione patrimoniale.

Con la massima stima.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola



Avv. Daniela Leoncini

